



Comune di Loano

(Provincia di Savona)



Regolamento per la disciplina della circolazione e la sosta nelle zone a Traffico Limitato (Z.T.L.)

APPROVATO con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 dell'11.04.2006

MODIFICATO con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 31 del 02.12.2013

MODIFICATO con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 07.08.2014

MODIFICATO con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 05.11.2015

In vigore dal 14.11.2015

INDICE

Articolo 1 Oggetto del regolamento	pag. 3
Articolo 2 Disposizioni generali per l'accesso e la circolazione nella Z.T.L.	pag. 3
Articolo 3 Permessi triennali	pag. 3
Articolo 4 Permessi temporanei	pag. 4
Articolo 5 Permessi temporanei – Cerimonie, riti religiosi	pag. 4
Articolo 6 Richiesta dei permessi. Modulistica	pag. 4
Articolo 7 Esposizione del contrassegno	pag. 4
Articolo 8 Prescrizioni comuni per i titolari di permesso	pag. 5
Articolo 9 Accesso alle Z.T.L. senza necessità del permesso	pag. 5
Articolo 10 Sistema elettronico di accesso	pag. 6
Articolo 11 Sanzioni	pag. 6
Articolo 12 Disposizioni finali e transitorie	pag. 6

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la circolazione e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) istituite con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 7 comma 9 del Codice della Strada, D.Lgs. 30/04/1992, nr. 285.

Articolo 2

Disposizioni generali per l'accesso e la circolazione nella Z.T.L.

1. Accede alle Z.T.L. chi è in possesso di permesso triennale o permesso temporaneo oppure presta i servizi di cui all'articolo 9.
2. Il permesso consiste in un contrassegno cartaceo rilasciato ai sensi dell'art. 6.
3. All'interno delle Z.T.L. vigono le norme di circolazione del Codice della Strada.
4. La velocità massima dei veicoli all'interno delle Z.T.L. è di 10 km/h.
5. Il transito è effettuato percorrendo il tragitto più breve come indicato nel permesso.
6. Il transito è vietato ai velocipedi, salvo quanto previsto all'art. 3, c. 1.
7. La sosta dei veicoli è effettuata senza creare intralcio a possibili altri utenti della strada.
8. La sosta è limitata al tempo strettamente necessario per svolgere le operazioni cui si riferisce il permesso.
9. Nelle parti delle Z.T.L. pavimentate l'accesso è sempre consentito solo per i veicoli previsti dall'art. 9; è consentito per i veicoli di cui all'art. 3 con massa a pieno carico non superiore a 35 ql. solo negli orari stabiliti con la deliberazione della Giunta Comunale di cui all'art. 1.
E' consentito per i veicoli di cui all'art. 4 comma 1 lettera d) con le prescrizioni di cui alla norma stessa e senza limiti di orario.

Articolo 3

Permessi triennali

1. Il permesso con validità triennale è rilasciato sempre con le limitazioni previste dall'art. 2 :
 - a. a chi documenta la necessità di raggiungere un luogo di rimessaggio privato di cui abbia disponibilità all'interno della Z.T.L. per dare ricovero ad un veicolo o velocipede. Il permesso consente il solo transito. Il permesso non ha effetto su aspetti civilistici, urbanistici o penali dei luoghi privati di sosta;
 - b. ai fornitori di sostanze deperibili per le quali è necessario il mantenimento di una determinata temperatura o di particolari condizioni igieniche, comunque negli orari stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale di cui all'art. 1;
 - c. ai conducenti di veicoli blindati adibiti al trasporto/prelievo valori agli Istituti di Credito con unico accesso dall'area della Z.T.L.;
 - d. ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto di insegne o addobbi religiosi: in caso di processioni all'interno delle Z.T.L. è consentito il transito dei veicoli per le operazioni di carico e scarico, i veicoli diretti all'Oratorio dei Turchini accedono dal varco di viale della Libertà, i veicoli destinati all'Oratorio delle Cappe Bianche accedono e transitano in via Boragine.

Articolo 4

Permessi temporanei

1. Il permesso con validità temporanea, di durata correlata alle necessità rappresentate dal richiedente, è rilasciato per:

- a. i veicoli che occorrono per le esecuzioni, presso proprietà private all'interno della Z.T.L., di lavori, riparazioni compresi i mezzi d'opera e macchine operatrici comunque nei limiti di peso di cui all'art. 2. L'accesso è consentito negli orari stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale di cui all'art. 1;
- b. i veicoli che occorrono per le esecuzioni di traslochi, scarico di materiali di notevole volume o dimensioni, comunque sempre nei limiti di peso di cui all'art. 2;
- c. i veicoli ai quali siano state rilasciate occupazioni di suolo pubblico su aree poste all'interno delle Z.T.L., comunque sempre nei limiti di peso di cui all'art. 2;
- d. i veicoli utilizzati per manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, comunque sempre nel rispetto delle prescrizioni vigenti al momento della manifestazione.

Articolo 5

Permessi temporanei per cerimonie e riti religiosi

1. Il permesso con validità temporanea, di durata correlata all'evento, è rilasciato:

- a. Per Via Isnardi e Piazza Italia, limitatamente ad una autovettura, **in occasione di** matrimoni civili celebrati presso la residenza municipale;
- b. Per Via Isnardi e Piazza Italia per funzioni religiose quali battesimi, matrimoni e funerali, al fine di consentire il transito finalizzato alla sosta nelle aree private a disposizione di chiese e di oratori presenti nelle Z.T.L. In caso di momentanea indisponibilità delle aree di cui sopra, è consentita in Piazza Italia la sosta di una autovettura e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito contrassegno di cui all'art. 188 Codice della Strada.

Articolo 6

Richiesta dei permessi. Modulistica

1. Per ottenere i permessi triennali o temporanei è rivolta istanza, su apposito modulo, al Comune, previa verifica dell'esistenza dei presupposti di cui agli articoli 3, 4, 5.
2. Le istanze incomplete possono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, la pratica viene archiviata.
3. Il permesso è rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta e dalla data del rilascio decorrono i termini di validità.
4. Il rinnovo è disciplinato ai sensi del comma 1.
5. E' istituito un registro informatico su cui annotare i permessi rilasciati.

Articolo 7

Esposizione del contrassegno

1. Il contrassegno è esposto, durante l'accesso, il transito e la sosta nelle Z.T.L., nella parte anteriore dell'abitacolo del veicolo per il quale è stato rilasciato, in modo che risulti leggibile per intero dall'esterno.
2. Il contrassegno contiene le seguenti informazioni:
 - a. il numero di targa del veicolo;
 - b. l'itinerario di transito all'interno delle Z.T.L.;
 - c. l'eventuale fascia oraria di validità

- d. la data di scadenza;
 - e. le eventuali prescrizioni.
3. Il contrassegno è esposto in originale. L'esposizione di riproduzioni non dimostra il possesso del permesso e comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 12, salvo che non si configurino illeciti penali.
4. L'illeggibilità del contrassegno è equiparata alla mancata esposizione e comporta la sanzione di cui al successivo art. 12.

Articolo 8

Prescrizioni comuni per i titolari di permesso

1. Il titolare del permesso comunica all'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) ogni mutamento delle situazioni di fatto e di diritto che hanno costituito il presupposto per il rilascio del permesso.
2. Il decadere dei requisiti utili all'acquisizione del permesso ne inficia automaticamente la validità: l'interessato ne informa il predetto ufficio e restituisce il contrassegno. Il permesso è revocato d'ufficio qualora la decadenza è accertata dal medesimo.
3. La variazione di dislocazione del luogo privato di ricovero all'interno delle Z.T.L. comporta il rilascio di nuovo permesso.
4. Nel caso in cui un veicolo autorizzato non possa essere utilizzato per riparazioni o altre cause, è rilasciato, in sostituzione, un contrassegno temporaneo di validità non superiore ai trenta giorni per altro veicolo. Il contrassegno originario è restituito al momento del rientro della disponibilità del veicolo.
5. In caso di smarrimento o furto del contrassegno il titolare presenta denuncia da allegare alla richiesta di duplicato.
6. Qualora il contrassegno sia illeggibile il titolare ne chiede la sostituzione e riconsegna quello già rilasciato.

Articolo 9

Accesso alle Z.T.L. senza necessità del permesso

1. I sottoelencati veicoli sono autorizzati, senza il permesso di cui agli artt. 3, 4 e 5, a transitare e sostare, per motivate esigenze di servizio nelle Z.T.L.. Fanno eccezione i veicoli di cui alla seguente lett. g), autorizzati al solo transito, **e i veicoli di cui alla seguente lett. h) autorizzati al solo transito e fermata:**
- a. veicoli di soccorso, di polizia, delle forze armate, dei vigili del fuoco e degli istituti di vigilanza privata;
 - b. veicoli per la protezione civile, della guardia medica, di associazioni di volontariato che effettuano servizio di assistenza sanitaria, sociale o infermieristica all'interno della Z.T.L.;
 - c. veicoli condotti da soggetti incaricati dall'amministrazione comunale di effettuare servizi per conto della stessa;
 - d. autofunebri e veicoli addetti al trasporto di addobbi floreali per funerali;
 - e. veicoli e mezzi d'opera dei servizi tecnologici pubblici o necessari all'espletamento di servizi di pubblico interesse;
 - f. veicoli a due ruote delle Poste Italiane e delle ditte che effettuano il recapito di prodotti postali per conto delle Poste Italiane;
 - g. veicoli di coloro che transitano in via Isnardi e Piazza Italia per recarsi a funzioni religiose domenicali e festive al fine di effettuare la sosta esclusivamente nelle aree private a disposizione di chiese e di oratori presenti nelle Z.T.L.
- h. veicoli ad uso taxi limitatamente a Piazza Italia con accesso da Via Libertà.**

Articolo 10 **Sistema elettronico di accesso**

1. I varchi delle Z.T.L. sono presidiati da appositi dissuasori di circolazione, il cui funzionamento è programmato in funzione degli orari e dei permessi. I predetti sono sorvegliati da sistema di videosorveglianza collegato alla Centrale Operativa del Comando Polizia Municipale.
2. Al titolare di permesso e ai soggetti di cui all'articolo 9 è consegnata una chiave magnetica da esibire alla colonnina di controllo dei dissuasori di circolazione. La consegna della chiave magnetica è annotata nel registro di cui all'art. 6, c. 4 .
3. Al titolare di permesso la chiave magnetica è consegnata a titolo gratuito;
4. Lo smarrimento o il furto della chiave magnetica comportano la denuncia del fatto; *la* chiave magnetica smarrita o rubata è disabilitata dal sistema e potrà essere richiesto un duplicato.
5. I soggetti di cui all'art. 9, lett. g), accedono alla Z.T.L. senza necessità di chiave elettronica in quando i varchi sono aperti negli orari delle funzioni religiose.

Articolo 11 **Sanzioni**

1. Le sanzioni per le violazioni al presente regolamento non contemplate nel vigente Codice della Strada e normative ad esso collegate, sono sanzionate con la somma da € 25,00 a € 500,00 con la procedura prevista dall'art. 16 e seguenti della Legge 689/81.

Articolo 12 **Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le disposizioni dello Statuto.
2. Sono abrogate tutte le precedenti norme che regolano la materia relativa alla circolazione e sosta nella Z.T.L.